



PNRR M1C3 INVESTIMENTO 2.1 LINEA A PROGETTO PILOTA "MILLE ANNI DI STORIA AL CENTRO DELL'EUROPA: BORGO CASTELLO CROCEVIA DI POPOLI E DI CULTURE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP F88F2200000007

FAQ

Quesito n. 1

- A. L'idea progettuale tracciata dalla scrivente ha un valore già stimato e condiviso nella fase di concertazione che supera di gran lunga i limiti previsti dal regolamento De Minimis nel caso in cui si rientrasse in quel campo. La scrivente NON è un soggetto impresa e NON può svolgere attività commerciale. Tuttavia le azioni progettate traggono valore proprio dalla stretta sinergia, soprattutto in termini di comunicazione di prodotto e di servizio, con operatori economici, che potrebbero trarre un vantaggio economico indiretto. A titolo di esempio: l'inserimento di attività commerciali in uno stampato che descriva le peculiarità enogastronomiche del territorio proponendo iniziative di degustazione capaci di trasmettere il valore tipico e tradizionale della nostra offerta, con la partecipazione di operatori economici, può non rientrare nell'ipotesi di aiuto di stato se prevede una partecipazione in autofinanziamento da parte dell'operatore stesso? Evidenzio tra l'altro che, se anche la nostra progettualità fosse adeguatamente strutturata per non incorrere nell'ipotesi dell'aiuto di stato, in questi o in altri termini, il BANDO incoraggia espressamente una comunicazione coordinata: è corretto presumere che in questo caso una comunicazione congiunta, che garantisca pertanto spazio adeguato a soggetti beneficiari che realizzeranno attività commerciali, non metterà in discussione l'ipotesi di NON costituire aiuto di stato per quanto strettamente riferito alla scrivente anche nel caso in cui, opportunamente a nostro avviso, si valutasse l'utilizzo di uno stesso portale o publiregionale o altri mezzi condivisi?
- B. Si prega di dettagliare in modo preciso le previsioni dell'art. 5, comma 3 paragrafo puntato del BANDO:
- "provvedere, eventualmente, all'espletamento degli atti necessari per l'attuazione del progetto complessivo;"
Si intende che in caso di inadempienza da parte di uno dei beneficiari il Capocluster dovrà farsi carico di azioni assegnate ad altro soggetto del cluster? Un tanto è impensabile, in considerazione della specificità di alcune competenze richieste per la realizzazione delle azioni proposte, o addirittura di titolarità per esempio nel caso di azioni che prevedano interventi su immobili di proprietà del proponente. Si chiede di chiarire il punto.
 - "coordinare l'attuazione di tutti i sotto-progetti esecutivi del Cluster di riferimento, assumendo, con riferimento agli stessi, il ruolo di unico interlocutore con il Soggetto Attuatore Esterno"
Coordinare le comunicazioni CIOE' assumere il ruolo di unico interlocutore (pec e contatti) o anche monitorare l'avanzamento delle azioni? Si chiede di chiarire il punto.
 - "verificare la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento di tutti i soggetti facenti parte della A.T.S., prima del loro invio al Soggetto Attuatore Esterno".
Si propone di introdurre la previsione di perizie asseverate, o diversamente si prega di chiarire il punto.
- C. Il vincolo richiamato all'art. 11 del MANUALE DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA si applica anche alla previsione al comma 6 dell'art. 5 del BANDO INVITO che prevede la localizzazione del soggetto beneficiario all'interno del Borgo?

Risposta:

- A. La puntuale valutazione sulla rilevanza delle attività per la materia degli aiuti di Stato sarà svolta dal Soggetto attuatore esterno sul sotto-progetto esecutivo, dopo la scadenza di presentazione delle domande. Ciò premesso, e considerato che il quesito è strettamente legato alla specifica attività



del soggetto proponente, si comunica che sono stati presi contatti con il proponente per comprendere meglio la natura del quesito.

B. Con riferimento all'art. 5, comma 3:

- punto primo: per "provvedere, eventualmente, all'espletamento degli atti necessari per l'attuazione del progetto complessivo".

Con la locuzione sopra riportata si intende dare la possibilità al Capocluster di porre in atto tutte le azioni che ravvisi necessarie per l'attuazione del progetto complessivo, nel caso in cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, notasse dei rallentamenti rispetto all'esecuzione del cronoprogramma complessivo.

- punto secondo: "coordinare l'attuazione di tutti i sotto-progetti esecutivi del Cluster di riferimento, assumendo, con riferimento agli stessi, il ruolo di unico interlocutore con il Soggetto Attuatore Esterno".

Da ciò deriva che, qualora il SAE o altro soggetto avente responsabilità nella procedura in oggetto necessitasse di informazioni circa l'avanzamento delle azioni del Progetto complessivo, il Capocluster del Cluster di riferimento deve essere in grado di fornire tali informazioni o collaborare con il SAE per il reperimento delle stesse.

- punto terzo: spetta al Capocluster la verifica della presenza, della correttezza e di tutti gli altri obblighi derivanti dal bando e dai suoi allegati relativamente alla documentazione giustificativa di spesa e di pagamento afferente ai soggetti facenti parte l'ATS di riferimento, prima che questa documentazione venga inviata al SAE.

Si specifica che il controllo ultimo sulla documentazione giustificativa di spesa e di pagamento spetta al Soggetto attuatore esterno. Con la locuzione sopra riportata si intende che il Capocluster funga da filtro con l'Amministrazione, in linea con il ruolo di coordinatore. Ad ogni buon conto, si sta valutando anche la possibilità di accogliere il suggerimento proposto.

C. Come espressamente richiamato all'art. 11, comma 1 dell'Allegato B_Manuale di ammissibilità della spesa, "ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013, tutte le operazioni, che comportino investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, ammesse a contribuzione finanziaria, pena il recupero del finanziamento accordato, per i cinque anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali, né rispetto allo stato dei luoghi, né rispetto alla destinazione funzionale delle opere realizzate".

Pertanto, qualora l'unità locale ubicata all'interno del borgo sia ammessa a contribuzione finanziaria da parte del bando ad invito oggetto della procedura, questa sarà oggetto del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 11 dell'Allegato B_Manuale di ammissibilità della spesa.

Quesito n. 2

L'art. 5 dice: "I soggetti che partecipano devono avere una o più unità locali ubicate all'interno del borgo, o devono impegnarsi a localizzare un'unità locale all'interno del borgo entro la data dell'erogazione in via anticipata del contributo."

Durante l'incontro del 20 marzo ci era stata palesata, da parte vostra, la possibilità di poter utilizzare Casa Rassauer come spazio residenza per il nostro progetto di coliving e come spazio di incontro di comunità, in quanto perfettamente in linea come contenuto.

Vorremmo sapere quindi con chi poterci confrontare sull'utilizzo del bene, se è possibile fare un sopralluogo e su come si dovrebbe attuare la procedura (in quanto per partecipare al bando abbiamo bisogno di localizzare un'unità locale all'interno del borgo).

Risposta:

Per la verifica sulla possibilità di utilizzare Casa Rassauer contattare la Fondazione Coronini Cronberg <https://www.coronini.it/>.

Quesito n. 3

Considerata la numerosità e le caratteristiche specifiche del cluster, ci preoccupa la responsabilità solidale dei soggetti costituenti l'ATS nei confronti del SAE per il progetto complessivo: vorremmo quindi meglio comprendere se tale requisito venga richiesto in relazione al raggiungimento degli obiettivi generali del progetto cui concorrono tutti i soggetti del cluster ovvero agli obiettivi specifici di ciascun progetto verso i quali sembra difficile operare in sostituzione essendo le azioni dei singoli specifiche e caratteristiche.



Inoltre, vorremmo verificare se la responsabilità in solido dei soggetti dell'ATS cessa alla conclusione del progetto ovvero al momento dell'ultima rendicontazione/contribuzione quando l'ATS viene a sciogliersi oppure rimane agganciata al vincolo dell'obbligatorietà della destinazione d'uso degli immobili/attrezzature acquistati con il contributo (per i successivi 5 o 3 anni)?

Risposta:

La responsabilità solidale dei soggetti costituenti l'ATS riguarda l'attuazione del progetto complessivo.

Come indicato all'art. 7 dell'allegato 12 l'Associazione temporanea di scopo si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti:

- a) alla completa realizzazione del progetto complessivo con liquidazione di ogni pendenza e adempimento di tutte le obbligazioni nei confronti del Soggetto Attuatore Esterno;
- b) con il verificarsi di una causa di estinzione del rapporto per una delle cause previste dalla legislazione in vigore.

Il vincolo dell'obbligatorietà della destinazione d'uso degli immobili/attrezzature acquistati con il contributo (per i successivi 5 o 3 anni) è un vincolo attinente a ciascun sotto – progetto esecutivo.

Quesito n. 4

Si può ricevere il forfait del 15% relativo ai costi per il personale nel caso di un dipendente – marito – della titolare dell'impresa individuale?

Risposta

Ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 7/2000 *“Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi”*.

Quesito n. 5

Per la comprova dei costi per il personale, oltre i contratti di lavoro di tipo subordinato è possibile presentare anche un contratto di collaborazione coordinata e continuativa?

Risposta:

Come indicato all'art. 2 comma 4 dell'Allegato B *“I beneficiari possono beneficiare di tale copertura se hanno del personale interno dipendente da impiegare sul progetto assunto con un contratto di lavoro di tipo subordinato”*. Ai fini del bando di cui trattasi, per la comprova dei costi per il personale, non è possibile, pertanto, presentare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Quesito n. 6

Con riferimento alla richiesta garanzia fideiussoria, sentiti vari istituti bancari, emerge che la garanzia può essere rilasciata con diverse caratteristiche:

- a) **A rischio costante** per tutto il valore del progetto: pressoché impraticabile, in quanto soggetto a tempi di delibera di rilascio molto lunghi, centrali nel caso di importi come quelli ipotizzati nell'idea progettuale della scrivente, e con costi fino a 27mila euro stimati nel triennio
- b) **A rischio decrescente** – rilascio iniziale critico come sopra, ma importo garantito ridotto di rendicontazione in rendicontazione, costi sempre molto importanti
- c) **Rotativa** - a garanzia di volta in volta della nuova fase di attuazione del progetto e relativa porzione di anticipazione, fermo restando il rapporto di garanzia inizialmente stipulato. Quest'ultima forma di garanzia, rotativa, sarebbe quella da adottare. Ma è indispensabile confermarne la conformità.

Si anticipa che diversamente sarebbe anche necessario intervenire sulla previsione di bando che richiede presentazione della garanzia entro 10 gg dalla concessione.

Risposta:

Si prega di far pervenire gli schemi delle polizze citate, in modo che lo scrivente Ufficio possa prenderne visione e verificare quale sia quello più idoneo rispetto alle previsioni del bando. Successivamente alla verifica, verrà pubblicato uno schema di polizza, a disposizione di tutti i partecipanti.



Quesito n. 7

Qualora il progetto fosse presentato da una S.R.L.S. e il medesimo soggetto fosse intestatario sia della SRLS che di un'impresa individuale, potrebbe fatturare il proprio lavoro effettuato tramite l'impresa individuale alla SRLS?

Risposta

Ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 7/2000 *"Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi"*.

Aggiornamento al 13.07.2023

Quesito n. 8

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 comma 6 rispetto alla localizzazione di unità locale all'interno del borgo, la stessa è subordinata ad una qualche attestazione diretta e registrata di diritto di utilizzo? contratto, comodato, ecc.

Ovviamente la domanda è pertinente nel solo caso in cui il soggetto non intenda presentare a rendiconto costi derivanti dall'utilizzo dei locali (locazioni, utenze, lavori, ecc).

Risposta

La localizzazione dell'unità locale all'interno del Borgo deve essere dimostrata in qualunque caso, essendo un requisito di ammissibilità. Ciò può avvenire, per i soggetti iscritti al registro delle imprese, attraverso l'iscrizione dell'unità locale nel relativo registro oppure, per i soggetti non iscritti al registro delle imprese, attraverso la produzione di idonea documentazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il contratto di affitto dell'unità locale.

Quesito n. 9

In merito al bando del progetto pilota "Mille anni di storia al centro dell'Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e di culture" desideriamo sottoporle alcuni quesiti che fanno riferimento ai diversi allegati.

a) FILE Allegato B manuale di ammissibilità delle spese

Art. 2 – A_Costi per il personale Art. 3 – B_Costi indiretti

Quesito: se possibile le chiediamo gentilmente di predisporre una simulazione o un esempio di calcolo delle spese forfetarie.

b) Art. 3 – B_Costi indiretti

4. A titolo puramente esplicativo si indicano di seguito le tipologie di spese che vengono classificate come "spese amministrative e d'ufficio" e rientrano in questa opzione:

(a) canone di locazione degli uffici adibiti a sede legale del Beneficiario;

(b) assicurazioni e imposte relativi agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (ad es. assicurazioni furto e incendio);

(c) consumi per utenze (ad es. elettricità, riscaldamento, acqua);

Etc.

Quesito: nel bando è previsto l'utilizzo di una o più unità locali ubicate all'interno del borgo. Nel nostro caso provvederemo ad adempiere all'obbligo stipulando un contratto di affitto per un locale che soddisfi il requisito. A tal fine ci siamo posti la domanda se sarà adottata la misura forfettaria anche per le "spese amministrative e d'ufficio" che derivano da questo specifico contratto d'affitto. Dalla nostra interpretazione risulta che il costo d'affitto per questi locali rientrano nel gruppo C (spese per l'affitto di spazi e locali adibiti ad esercizio dell'attività o in cui si svolgono le iniziative programmate), mentre i costi di gestione (assicurazione, pulizia, consumi per utenze etc.) sono soggetti al regime forfetario. La nostra interpretazione è corretta?

c) Art. 7 - Spese per l'organizzazione di corsi di formazione

Le operazioni riguardanti le attività formative dovranno essere realizzate da soggetti accreditati ai sensi della L.R. n. 27/2017 e del Regolamento di riferimento vigente. È richiesto inoltre l'accreditamento nel settore formativo corrispondente all'attività proposta, in teoria o in teoria e in pratica, in coerenza con l'attività formativa da realizzare e con quanto previsto dalla normativa di riferimento. Il mancato rispetto di tali previsioni è causa di inammissibilità della spesa e conseguente rideterminazione del contributo.



Quesito: tra le attività proposte dal Kinoatelje sono previste attività inserite nel programma scolastico (per es. laboratori didattici per gli alunni e studenti e percorsi di formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado). L'art. 7 è vincolante anche per le attività didattiche per un pubblico scolastico ossia i percorsi di formazioni da noi previsti per un'utenza scolastica dovranno essere realizzati da soggetti accreditati ai sensi della L.R. n. 27/2017 e del Regolamento di riferimento vigente?

d) Art. 16 – Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento

La documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute e comprovate da documenti giustificativi di spesa è intestata al Beneficiario, è annullata in originale e reca, sin dalla relativa emissione, pena la non ammissibilità della spesa, oltre alle indicazioni di legge, anche le indicazioni relative a:

- titolo del progetto “MILLE ANNI DI STORIA AL CENTRO DELL'EUROPA: BORGO CASTELLO CROCEVIA DI POPOLI E DI CULTURE”;
- CUP;
- ammontare della spesa finanziata;
- gli estremi del decreto di concessione (impegno);
- Descrizione con le indicazioni: “finanziamento PNRR - Next Generation EU”, per il progetto pilota PNRR M1C3 Misura 2 Investimento 2.1 linea A;
- Importo complessivo del giustificativo;
- importo imputato al progetto.

Quesito: cosa si intende per ammontare della spesa finanziata, Importo complessivo del giustificativo, importo imputato al progetto?

e) FILE Bando ad invito

Art. 13 - Modalità di valutazione delle domande

10. Una volta determinata l'entità dell'incentivo concedibile, nel caso in cui un cluster non ottenga il 100% del finanziamento richiesto e non riesca a coprire il costo del progetto con un co-finanziamento, il SAE valuterà la possibilità di procedere, in accordo con il capofila del cluster, alla rimodulazione di uno o più sotto progetti esecutivi, senza che ciò possa in alcun modo intaccare la valutazione del progetto complessivo.

Quesito: in quale casi e per quale finalità è prevista la rimodulazione? Questo punto non ci è chiaro.

f) FILE Allegato 13 Disposizioni per i beneficiari

Art. 12 – Seconda richiesta di anticipazione

5. L'erogazione della seconda anticipazione non potrà essere concessa prima dell'approvazione del secondo rendiconto.

Quesito: l'erogazione della seconda anticipazione può essere concessa quindi ipoteticamente da marzo 2025 ossia dopo la presentazione della documentazione (dal 1 gennaio al 28 febbraio 2025), il controllo e l'approvazione delle spese sostenute nel 2024. La nostra interpretazione è corretta?

Risposta

- a) Nei file di compilazione del budget Allegati 9a, 9b, (nonchè Allegati B5a e B5b), i calcoli delle spese forfettarie sono già calcolati in automatico.
- b) L'interpretazione prospettata, come già chiarito durante l'Infoday del 6 luglio, è corretta.
- c) Si informa che a breve verrà pubblicata una modifica all'articolo 7, comma 1 dell'allegato B, concernente le spese per l'organizzazione di corsi di formazione, che risponderà anche alla domanda posta.
- d) Per importo complessivo del giustificativo si intende l'ammontare totale indicato nel giustificativo di spesa, ammontare che non necessariamente corrisponde all'importo del documento giustificativo di spesa imputato al progetto.
Per importo imputato al progetto si fa riferimento al solo importo presentato a rendiconto, la cui spesa è imputabile al progetto di cui trattasi.
Si precisa che, nel caso in cui l'importo imputato al progetto non corrisponda all'importo complessivo del giustificativo, nel documento giustificativo di spesa deve essere chiaramente indicata la somma imputabile al progetto.
La locuzione “ammontare della spesa finanziata”, è un refuso sia nel paragrafo giustificativi di spesa che nel paragrafo giustificativi di pagamento.



- e) A titolo esemplificativo può accadere che il cluster ottenga, a seguito della valutazione della commissione, un punteggio pari a 75 punti: in questo caso otterrà il 90% del fabbisogno del finanziamento. Il restante 10% del fabbisogno deve essere coperto attraverso altre risorse (co-finanziamento). Nel caso in cui ciò non dovesse accadere, il SAE valuterà la possibilità di procedere, in accordo con il capofila del cluster, alla rimodulazione di uno o più sotto progetti esecutivi, senza che ciò possa in alcun modo intaccare la valutazione del progetto complessivo.
- f) Ai sensi dell'art. 15 comma 5 dell'Allegato B, nel periodo dal 1 gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 il beneficiario presenta la documentazione relativa alla rendicontazione in relazione alle spese sostenute dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 ("secondo rendiconto"); ammettendo, sempre a titolo esemplificativo, che la documentazione relativa alla rendicontazione di spesa sia presentata l'ultimo giorno utile e cioè il 28 febbraio 2025, e tenuto conto che il rendiconto deve essere approvato dal SAE entro 120 giorni decorrenti dalla presentazione della rendicontazione di spesa (comma 11, art. 15 dell'Allegato B), ciò significa che la seconda anticipazione, nell'esempio, non può essere concessa prima del 28/06/2025. La richiesta di erogazione della seconda anticipazione da parte del beneficiario, può, ad ogni buon conto, essere presentata prima.

Aggiornamento al 18.07.2023

Quesito n. 10

E' corretto ritenere che mentre nella domanda All. 8 è indispensabile descrivere in modo analitico gli obiettivi del progetto integrato, nel progetto stesso e fuori progetto in modo stabile nel tempo, e la sua capacità di rispondere ai criteri di valutazione punto per punto, ma nella relazione di ogni sotto progetto è invece pertinente e indispensabile descrivere in modo analitico ogni azione di progetto, in modo da garantire coerenza con gli obiettivi generali di progetto e con l'eventuale attribuzione di punteggio in base a criteri riconducibili in particolare ad azioni di sotto progetto?

Risposta

Come indicato nell'art. 7, comma 7 del bando invito, nel Quadro D dell'Allegato 8 va inserita la descrizione del progetto complessivo che consiste in una relazione tecnica che risponde punto per punto ai criteri di valutazione della Tabella allegata in calce al bando invito e che verrà valutata.

Come indicato nell'art. 7, comma 10 del bando invito, nel quadro D dell'Allegato 9 va indicato il piano esecutivo di ciascuna delle attività del sotto progetto esecutivo. Quindi, nell'Allegato 9, è pertinente e indispensabile descrivere in modo analitico ogni azione del sotto progetto esecutivo, comprensivo anche delle indicazioni contenute nella lettera d) dello stesso comma 10 dell'art. 7 del bando (ad esempio va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile o degli spazi in cui verranno svolte le attività).

Quesito n. 11

Organizzando e promuovendo esclusivamente eventi culturali in Borgo Castello presso la nostra sede che è in Borgo Castello 3 a Gorizia (presentazione libri, teatro, musica, letture, incontri con autore...), senza alcun ticket o pagamento, offrendo pertanto gratuitamente ogni evento che verrà organizzato, il costo dell'evento per il quale si chiede di utilizzare il fondo del PNRR, contribuisce al regime *de minimis*?

Risposta

Giova premettere che la puntuale valutazione sulla rilevanza delle attività per la materia degli aiuti di Stato sarà svolta dal Soggetto attuatore esterno, dopo la scadenza di presentazione delle domande, sul progetto definitivo (sotto-progetto esecutivo). Ciò posto, la valutazione verterà sul progetto nel suo complesso.

Solo in *extrema ratio*, nel caso in cui le attività descritte nel progetto siano indubbiamente divisibili (cioè possano essere trattate come più progetti a sé stanti), si considererà l'eventuale possibilità di verificare se la valutazione possa essere svolta distintamente su ciascuna delle attività.

Quesito n. 12

Per quanto riguarda i costi delle utenze delle unità locali che prenderemo in affitto all'interno del Borgo, non trattandosi delle sedi legali dei beneficiari ma di sedi operative, i costi delle utenze verranno calcolati sui costi reali o secondo il regime forfettario?

Risposta

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 lettera (c) dell'Allegato B al bando invito, i consumi per le utenze ricadono nei costi indiretti e pertanto verranno calcolate secondo il regime forfettario.



Quesito n. 13

Sempre relativamente alle utenze, nel caso in cui una sede fosse condivisa da più sotto-progetti interni allo stesso cluster, ma evidentemente il contratto relativo alle utenze dovrà intestarselo un solo soggetto, come si rendiconta la spesa degli altri soggetti che dovranno contribuire alle spese? Anche questo tipo di spesa rientrerebbe nei costi amministrativi?

Risposta

Essendo le utenze sottoposte a regime forfettario, come indicato all'art. 3 comma 3 dell'Allegato B al bando invito "Non sarà necessario alcun documento a comprova che i costi siano stati sostenuti e pagati o che la base forfettaria corrisponda alla realtà".

Quesito n. 14

Dopo aver letto la risposta n° 4 delle FAQ pubblicate, chiediamo a proposito della legge regionale 7/2000 se in materia di servizi culturali l'applicazione dell'articolo 31 della stessa norma è altrettanto stringente o se, considerato la peculiarità della materia, è prevista una maggiore flessibilità.

Risposta

Come disposto dall'art. 12, comma 4 della L.R. n. 14/2012: "In via di interpretazione autentica dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) tra gli organismi indicati non sono ricompresi quelli culturali, di volontariato e di promozione sociale privi di finalità di lucro".

Quesito n. 15

In che misura si può rimodulare il piano finanziario durante lo svolgimento del progetto e qual è l'iter amministrativo per le modifiche?

Risposta

Dando per presupposto che la domanda si riferisca al piano finanziario del sotto-progetto esecutivo, si prega di fare un esempio di rimodulazione del piano finanziario. Se si tratta di modificare le voci all'interno di una stessa categoria di costo, ad esempio le voci all'interno della categoria C "Costi per consulenze e servizi esterni", la modifica può essere svolta in qualunque momento senza necessità di richiedere formali modifiche al SAE, purchè il totale complessivo della categoria C rimanga invariato.

Quesito n. 16

Considerato che rispetto alla scelta delle unità locali all'interno del borgo sono in corso trattative e interlocuzioni, è possibile inserire nelle schede più alternative di spazi da prendere in affitto? Ovviamente specificando l'esatta ubicazione.

Risposta

Sì, è possibile.

Risposta al quesito n. 1, lettera B), terzo punto

Con riferimento all'ipotesi di introduzione delle perizie asseverate, a seguito di approfondimento interno all'Ufficio, è stato concluso che non vi è possibilità di inserire questa previsione all'interno del bando ad invito. Ad ogni modo, la spesa per una eventuale consulenza può essere rendicontata tra i costi di categoria C (costi per consulenze e servizi esterni).

Aggiornamento al 21.07.2023

Quesito n. 17

L'allegato 10 cronoprogramma e cash flow richiede l'imputazione dei costi aggregati di semestre. È corretto ritenere che solo i costi reali che genereranno giustificativi di spesa andranno inseriti in questo modello e non i costi forfettari?

Risposta

Nell'Allegato 10_Cronoprogramma e Cashflow è richiesto l'inserimento di tutte le spese che il soggetto presume di effettuare nei semestri indicati in tabella, compresi, quindi, i costi per il personale e i costi indiretti.



Quesito n. 18

- a) Il bando indica che ciascun sottoprogetto deve allegare, in sede di domanda, "tutte le autorizzazioni o concessioni amministrative necessarie per l'uso di beni di soggetti terzi, siano essi pubblici o privati, debitamente sottoscritte": si chiede di chiarire se le previste autorizzazioni siano rilasciabili anche in forma di accordo sottoscritto e/o di impegno reciproco, intendendo con questo atti interlocutori che potranno prevedere in seguito la stipula di specifici accordi contrattuali o il rilascio di autorizzazioni formali dagli enti pubblici interlocutori o competenti. Si segnala in fatti che azioni si svolgeranno in un arco temporale di oltre 48 mesi e che pertanto non sarà possibile disporre entro breve di tutti gli atti e le autorizzazioni relative alle azioni previste.
- b) Si chiede se la marca da bollo sia richiesta solo in allegato alla domanda del CAPOCLUSTER e non dei singoli sottoprogetti.
- c) Si chiede se, in relazione alla prevista garanzia fidejussoria per le richieste di erogazione anticipata del contributo, sia possibile disporre di un facsimile del testo da inserire nella garanzia.

Risposta

- a) Al fine di adempiere all'obbligo di cui al comma 10, lettera f) del bando ad invito è possibile presentare anche atti interlocutori in forma di accordo sottoscritto e/o di impegno reciproco, purché specifichino tutti i dati necessari all'espletamento degli obblighi richiamati nonché vincolino le parti ad una positiva conclusione dell'impegno/accordo.
- b) Si conferma che la marca da bollo sia richiesta solo sulla domanda di cui all'Allegato 8. Come indicato all'art. 7, comma 9 del bando invito, si ricorda che "per l'esenzione è necessario che siano esenti dal pagamento dell'imposta tutti i soggetti facenti parte della costituenda Associazione temporanea di scopo".
- c) Si veda la risposta al quesito n. 6.

Quesito n. 19

E' indispensabile evidenziare che soprattutto nella sua forma aggregata (quadro E all. 8a) il cronoprogramma non è di agevole compilazione: la compilazione aggregata sarà un'elencazione assai poco significativa frutto di vari copia incolla. Abbiamo correttamente interpretato la modalità richiesta?

Risposta

La finalità del cronoprogramma complessivo è quella di poter avere in ogni momento l'evidenza dello svolgimento delle attività complessive nel tempo: la modalità di richiesta è stata correttamente interpretata. Si ricorda che è possibile modificare il Quadro E dell'"Allegato 8a_Domanda quadri E ed F", in modo da poter inserire ulteriori colonne per le attività, nonché di formattare le celle in base alle proprie esigenze. A riguardo, si specifica come, nell'eventualità in cui si aggiungano una o più colonne, è data la possibilità di formattarle (anche tramite la funzione "copia formato") in modo da renderle uguali a quelle preesistenti.

Aggiornamento al 25.07.2023

Quesito n. 14 - ATTENZIONE

Dopo aver letto la risposta n° 4 delle FAQ pubblicate, chiediamo a proposito della legge regionale 7/2000 se in materia di servizi culturali l'applicazione dell'articolo 31 della stessa norma è altrettanto stringente o se, considerato la peculiarità della materia, è prevista una maggiore flessibilità.

Precedente risposta

Come disposto dall'art. 12, comma 4 della L.R. n. 14/2012: "In via di interpretazione autentica dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) tra gli organismi indicati non sono ricompresi quelli culturali, di volontariato e di promozione sociale privi di finalità di lucro".

Nuova risposta

Successivamente ad un ulteriore approfondimento interno all'Ufficio, si comunica che ai fini del presente bando la disposizione prevista dall'art. 12, comma 4 della L.R. n. 14/2012, viene disapplicata a favore di un'interpretazione più restrittiva dell'art. 31 della L.R. n. 7/2000, che tiene conto di quanto disposto dal Reg. UE 2021/241.

Quesito n. 20



- a) Un socio dell'associazione, che non è inquadrato come dipendente ma, opera attraverso la sua partita IVA può fornire un servizio di consulenza per le attività di progetto, inserendo la sua prestazione nel quadro delle spese alla voce "Costi per consulenze e servizi esterni" lettera k?
- b) È possibile che un soggetto che partecipa al bando fornisca anche servizi di consulenza ad altri soggetti appartenenti al suo cluster o appartenenti ad altri cluster?

Risposta

- a) Ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 7/2000 "Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi". Si ritiene, pertanto, che quanto prospettato nel quesito non sia ammissibile.
- b) Si conferma la possibilità che un soggetto che partecipa al bando fornisca servizi di consulenza ad altri soggetti appartenenti al suo cluster o appartenenti ad altri cluster, fermo restando le limitazioni di cui all'art. 31 della L.R. n. 7/2000, nonché quanto prescritto all'articolo 10 dell'Allegato B al Bando ad invito.

Quesito n. 21

- a) I soci di un'associazione ETS (persone fisiche) possono essere assunti dall'associazione medesima con contratto subordinato a tempo determinato per la gestione del progetto così da fruire dell'opzione di costo semplificata per il personale? Rimane sottinteso il fatto che non sono vincolati da analogo contratto da lavoro dipendente svolgendo attività di lavoro autonomo.
- b) Nell'ipotesi di solo ed esclusivo contratto di locazione di spazio al piano terra per lo svolgimento delle attività di progetto e per la collocazione della sede legale, è previsto il vincolo di stabilità delle operazioni? Se sì, è confermato che per le associazioni ETS tale vincolo dura 36 mesi?

Risposta

- a) Ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 7/2000 "Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi". Si ritiene, pertanto, che quanto prospettato nel quesito non sia ammissibile.
- b) Ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato B al bando invito si conferma il vincolo di stabilità delle operazioni. Si conferma, altresì, che il vincolo, in caso di ETS, è quello ridotto, pertanto pari a 3 anni, decorrenti dalla data di conclusione del progetto.

Quesito n. 22

- a) Le attrezzature che verranno poi rendicontate devono essere necessariamente nuove o è possibile acquistarle usate?
- b) Qual'è la dicitura precisa da inserire nelle fatture d'acquisto?

Risposta

- a) L'acquisto di materiale usato è previsto dall'art. 5 comma 4 dell'Allegato B al bando invito.
- b) Le indicazioni che deve recare la documentazione giustificativa di spesa è indicata all'art. 16 comma 3 dell'Allegato B al bando invito.

Quesito n. 23

- 1) Per problematiche legate al "De Minimis" uno dei soggetti del Cluster potrebbe avere la necessità di effettuare un subentro.
Il subentro nel progetto Borgo Castello può avvenire per trasferimento/cessione di ramo di azienda?
La cessione del ramo di azienda può avvenire anche prima della data di inizio del progetto o può avvenire solo dopo la data di inizio del progetto?
- 2) La stessa società vorrebbe aver una conferma su un secondo aspetto: nell'ambito della nostra partecipazione al progetto borgo castello alcune delle attività sono di tipo commerciale, quindi soggette al *de minimis* ed altre che invece sono attività specifiche che vengono fatte solo per dare valore al progetto borgo castello e che la nostra azienda non potrebbe mai rivendere a terzi. Queste



ultime sono ad esempio la realizzazione e la pubblicazione di contenuti multimediali che non essendo commercialmente rivendibili non dovrebbero essere soggette al *de minimis*.

Lo stesso vale per gli affitti e per le attrezzature della sede del luogo del cluster dove verranno ospitate le visite delle scolaresche e dei visitatori che desiderano provare le esperienze immersive e coinvolgenti che la nostra tecnologia permette. La Regione è d'accordo che i costi di questi contenuti multimediali, degli affitti e delle attrezzature sono tali da beneficiare del contributo bando borghi e, allo stesso tempo, non sono soggetti al *de minimis*?

Risposta

- 1) Il subentro è disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato 13 al bando invito. Le ipotesi ivi indicate non sono esaustive, pertanto, è possibile attuare un subentro anche per trasferimento/cessione di ramo di azienda.

Si invita a leggere le regole di funzionamento del *de minimis* in caso di operazioni societarie contenute nel presente documento, disciplinanti anche l'ipotesi del trasferimento di un ramo d'azienda https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA34/modulistica/2021_04_16_ISTRUZIONI_PER_LA_COMPILAZIONE_DEL_MOD_DE_MINIMIS.pdf

- 2) Si veda la risposta al quesito n. 11.

Come anticipato, a titolo collaborativo si pubblica, in questa sezione, il file contenente uno schema di polizza fidejussoria.

Aggiornamento al 25.07.2023 - Faq pervenuta fuori termine

Quesito n. 24

Il Budget di sotto progetto si costruiscono con la possibilità di inserire entrate, che fanno scendere il contributo richiesto. Di conseguenza abbiamo assemblato i budget di cluster.

L'articolo 6, comma 6 specifica che il budget complessivo deve rispettare il limite assegnato al Cluster. Quindi il budget, e non il contributo richiesto (spese meno entrate)?

Risposta

Per budget complessivo, di cui all'articolo 6, comma 6 del Bando ad invito, si intende il contributo richiesto a valere sui fondi PNRR.

Aggiornamento al 27.07.2023 - Faq pervenute fuori termine

Quesito n. 25

- 1) Esiste un modello di procura qualora un soggetto associato volesse delegare ad un membro dell'Associazione la compilazione degli allegati?
- 2) Gli interessi sulla fidejussione non sono rendicontabili giusto? e le commissioni?

Risposta

- 1) Non c'è un modello di procura.
- 2) Come disposto dall'art. 4, comma 3, lettera h) del bando ad invito, sono ammesse le spese per la fornitura di garanzie da parte di una banca o di un'altra istituzione finanziaria, con ciò intendendosi il costo del premio.

Quesito n. 26

- 1) Quali siano le modalità di remunerazione accettabili, per un socio lavoratore di una SAS, per l'ideazione, organizzazione e la gestione del progetto, non potendo - naturalmente - assumere sé stesso con contratto di lavoro dipendente, né essere consulente esterno della SAS stessa.
- 2) Il file excel Allegato 9b relativo al budget di sotto-progetto, quadro E, calcola - mediante formula automatica - la quota forfait del lavoro dipendente, e non si danno altre opzioni. Quindi vi chiedo: come procedere nel caso di una SAS?

Risposta

- 1) Al fine di poter usufruire del tasso forfettario per la rendicontazione del costo per il personale, di cui all'art. 2 dell'Allegato B al bando ad invito, il beneficiario dovrà dimostrare che almeno una persona



- è coinvolta nel progetto con contratto di lavoro subordinato, allegando il relativo contratto di lavoro e un ordine di servizio rilasciato dal legale rappresentate, come indicato al comma 3 del succitato articolo.
- 2) Nel caso in cui un beneficiario non abbia diritto alla rendicontazione dei costi per il personale in funzione delle disposizioni di cui all'art. 2, allegato B al bando ad invito, è disponibile sul sito del bando, nella casella "Modulistica", il documento "Senza formula_Allegato 9b_Sotto-progetto esecutivo quadro E - Altri soggetti".

L'Ufficio, in ossequio al principio di leale collaborazione, ha risposto ai quesiti pervenuti fino al 26 luglio 2023, nonostante la scadenza, prevista dal bando, del 24 luglio 2023. Si prega, pertanto, di non inoltrare ulteriori quesiti.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Art. 1 - Oggetto della garanzia

La Società si impegna nei confronti del Beneficiario, nei limiti della somma massima garantita, per gli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente verso il Beneficiario stesso e per cui questi possa valersi della cauzione, in base al contratto descritto nel frontespizio.

Art. 2 - Calcolo del premio - Durata della polizza

Il premio iniziale indicato in frontespizio e rapportato alla durata presunta della garanzia. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito dalla Società. In caso di maggior durata, il Contraente sarà tenuto in via anticipata al pagamento dei premi di proroga come liquidati nel frontespizio. L'obbligo al pagamento dei premi di proroga cesserà solo dalla data in cui il Contraente avrà fornito alla Società i seguenti documenti:

- a) l'originale di polizza restituitogli dal Beneficiario con annotazione di svincolo;

oppure
- b) dichiarazione del Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 3 - Stipulazione e perfezionamento della polizza

Il presente contratto non si intende stipulato e non crea alcun vincolo giuridico se la polizza non è firmata ed il premio complessivo come innanzi indicato non è stato pagato.

Art. 4- Mancato o ritardato pagamento del supplemento di premio

Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui al precedente art. 2 entro 15 giorni dalla sua scadenza, la Società ne darà avviso con lettera raccomandata al Beneficiario, affinché possa provvedere al versamento, salvo il diritto di rivalersi sul Contraente, diritto che sin d'ora questi gli conferisce.

Il mancato versamento del supplemento di premio entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso comporta la liberazione della garanzia prestata con la presente polizza e l'estinzione di ogni obbligazione della Società.

Art. 5 - Sostituzione della polizza con garanzia reale

In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4, il Contraente, a richiesta della Società ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire, in sostituzione della presente polizza, cauzione reale, con conseguente liberazione della garanzia prestata con la polizza stessa; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa dal momento in cui il Contraente abbia documentato la liberazione ai sensi dell'art. 2.

Art. 6 – Avviso del sinistro – Pagamento del risarcimento

Il beneficiario dovrà comunicare, con lettera raccomandata alla Società, entro 3 giorni dalla constatazione ogni fatto o inadempienza del Contraente da cui possono derivare obblighi alla Società stessa in base alla presente polizza.

Il pagamento delle somme dovute, nei limiti dell'importo garantito, verrà effettuato dalla Società entro 30 giorni dal verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) presentazione di documentazione provante che il Beneficiario ha conseguito nei confronti del Contraente titolo esecutivo non impugnato;

- b) presentazione di documentazione provante che il Beneficiario ha conseguito la ammissione al passivo del fallimento del Contraente o che il suo credito è stato annotato allo stato passivo di una diversa procedura concorsuale del Contraente.

La Società non ha l'obbligo di indicare i beni del Contraente da sottoporre ad esecuzione, nè quello di anticipare le spese che comunque, a deroga dell'art.1942 c.c., non sono ricomprese in garanzia.

Il Contraente nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato.

Art. 7 - Coesistenza di altre garanzie - Crediti del contraente verso il beneficiario

Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente ai sensi di contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, il Beneficiario, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.

Dal risarcimento dovuto al Beneficiario, la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso il Beneficiario e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.

Art. 8 - Regresso - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.. Il tasso degli interessi di mora è convenuto in misura pari a quella del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

La Società surrogata al Beneficiario, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9 – Deposito cautelativo

Fermo il disposto dell'art. 1953 C.C. la società potrà richiedere al contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi co-obbligati anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Beneficiari garantiti dalla Società;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico o peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività o cessione di un ramo d'azienda del Contraente;
- d) ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario anche se dipendenti da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dal Beneficiario;
- f) inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal rapporto garantito;
- g) mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate con la Società;
- h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fidejussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o di polizze fidejussorie o fidejussioni in genere.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso fino a che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificatesi per iniziativa del Contraente la liberazione della garanzia, la Società restituirà allo stesso, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore del Beneficiario, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.

Art. 10 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. Il Foro competente è esclusivamente quello della Autorità Giudiziaria dove ha sede il Beneficiario per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto si attiene invece ai rapporti tra la Società e il Contraente, il Foro competente è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società.

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Con la presente appendice, che forma parte integrante della su indicata polizza, di comune accordo tra le parti, si dà e si prende atto di quanto segue:

PREMESSO

- a) che in data XX/XX/XXXX l'impresa XXXXXXXXXXXXXXXX (in seguito indicata per brevità "Contraente") con sede legale in XXXXXXXXXXXXXXXX, ha presentato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale cultura e sport (in seguito indicata per brevità "Regione") Servizio attività culturali, domanda di contributo a valere sul PNRR M1C3 INVESTIMENTO 2.1 LINEA A PROGETTO PILOTA "MILLE ANNI DI STORIA AL CENTRO DELL'EUROPA: BORGIO CASTELLO CROCEVIA DI POPOLI E DI CULTURE", bando approvato con decreto prot. n. 28699 del 19/06/2023;
- b) che in relazione alla citata domanda, con decreto n. XXXX/XXXXXX del XX/XX/XXXX e stato concesso alla suddetta impresa un contributo di euro XXXXX,XX (in lettere: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- c) che la disciplina di riferimento prevede che i contributi possono essere liquidati in via anticipata nella misura massima del 70% dell'importo concesso nell'arco del primo anno di spesa (2024), sommato alla spesa eventualmente già sostenuta dal 7/06/2022, tenendo conto di quanto dichiarato dal contraente nell'allegato 10 al bando invito "Cronoprogramma e cash flow", previa presentazione da parte dei beneficiari di specifica fideiussione d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) che la fideiussione può essere prestata da banche, da assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) abilitati ai sensi del novellato titolo V del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) cioè iscritti all'Albo unico ai sensi dell'art. 106, da intendersi quali soggetti che risultano già iscritti o che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalle disposizioni transitorie ed attuative per l'iscrizione e per i quali, al momento, penda procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/1990;
- e) che l'articolo 4 della legge regionale 3/1995 dispone che le fideiussioni prestate ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del Codice Civile, a garanzia di obbligazioni assunte da terzi nei confronti della Regione, devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

f) che il Contraente intende ottenere l'erogazione anticipata del 70% del contributo concessogli nell'arco del primo anno di spesa (2024), sommato alla spesa eventualmente già sostenuta dal 7/06/2022, prestando garanzia fideiussoria di pari importo a favore della Regione;

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (in seguito indicata per brevità "Società"), con sede legale in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , ivi rappresentata da XXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXX, si costituisce fideiussore nell'interesse e per conto del Contraente ed a favore della Regione, fino alla concorrenza di euro XXXXX,XX (in lettere: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXX), pari al 70 % del contributo concesso nell'arco del primo anno di spesa (2024), sommato alla spesa eventualmente già sostenuta dal 7/06/2022, oltre agli interessi calcolati-con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni, a garanzia della restituzione dell'anticipazione concessa in tutti i casi in cui la medesima debba essere resa.

La sottoscritta Società rappresentata come sopra:

1. si obbliga solidalmente, irrevocabilmente ed incondizionatamente, in tutti i casi in cui il Contraente vi sia tenuto, in particolare nel caso di mancata realizzazione o di parziale realizzazione del progetto oggetto di contributo e/o in caso di inosservanza delle prescrizioni riportate nelle leggi, regolamenti e bandi nazionali, regionali e comunitari che disciplinano l'attuazione del PNRR, a rifondere alla Regione la somma erogata e oggetto di revoca totale o parziale, nel limite di cui sopra e con i relativi interessi;
2. si obbliga ad effettuare la restituzione di cui al punto 1 a prima e semplice richiesta scritta di escussione formulata dalla Regione con PEC, con specificazione dell'inadempienza riscontrata, entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta medesima;
3. prende atto che l'ammontare del rimborso sarà automaticamente aumentato degli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
4. prende atto inoltre che alla Regione non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della Società, in deroga all'articolo 1945 cod. civ. ed anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente assegnatario del contributo da altri soggetti comunque interessati, nonchè nel caso in cui il Contraente stesso si trovi in stato di scioglimento, di liquidazione o sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali;
5. precisa che la presente fideiussione ha validità fino al 30/06/2026 (data conclusione del progetto + 120 giorni) a decorrere dalla data di erogazione al Contraente dell'importo garantito e si intende automaticamente prorogata fino alla data in cui la Regione non ne abbia disposto l'escussione ovvero non ne abbia disposto lo svincolo che avverrà entro la suddetta data;
6. prende atto che la garanzia verrà svincolata solo qualora, ad insindacabile giudizio della Regione, non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale del contributo e contemporaneamente sussistano tutte le condizioni, anche formali, di erogazione del contributo stesso per una somma non inferiore a quella garantita in linea capitale;
7. prende atto che, come indicato all'art. 19 comma 2, lettera c) del bando ad invito in oggetto, il Contraente potrà chiedere lo svincolo dalla polizza a garanzia in sede di presentazione della rendicontazione finale di spesa o in sede di rendicontazione dell'importo corrispondente all'erogazione in via anticipata del contributo concesso;
8. accetta che, così come predisposto dall'art. 19, comma 2, lettera c) del bando sopracitato, la scadenza della presente fideiussione non può precedere la data del 30 dicembre 2026;

9. presta e costituisce la presente fideiussione, con formale ed espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 cod. civ., intendendo restare obbligata in solido con il Contraente assegnatario del contributo;
10. rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 cod. civ., nonchè al "beneficium ordinis", potendo quindi la Regione rivolgersi indistintamente e indifferentemente per prima alla Società o al Contraente a sua scelta;
11. accetta che, in deroga all'articolo 1901 cod. civ., il mancato pagamento del premio di supplemento non potrà essere opposto in alcun caso alla Regione;
12. accetta che ogni eventuale spesa connessa alla redazione del presente atto è a carico della Società/Contraente;
13. accetta che per ogni eventuale controversia e competente esclusivamente il Foro di Trieste.